



COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

Indirizzo: Via Nazionale, 120 – C.A.P. 08040 – Ussassai

E-Mail protocollo@pec.comune.ussassai.og.it Sito web: <http://www.comune.ussassai.og.it>

0782/55710 0782/55890

C.F. e P.IVA 00160240917

Registro Settore N° 23 del 27/01/2015

AREA TECNICA MANUTENTIVA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N.R.G	DATA	OGGETTO:
36	27/01/2015	D.P.R. 380/2001 – ART. 16 – COMMA 9 - AGGIORNAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI PER L'ANNO 2015

Il Responsabile del Servizio

DATO ATTO che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2015 e documenti allegati è stato differito al 31.03.2015 come riportato nel decreto del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del 24.12.2014, pubblicato in G.U. n. 301 del 30.12.2014;

VISTO l'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce:

.....omissis.....

3. Ove la scadenza del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato;

VISTA la deliberazione del C.C. n. 12 del 02 luglio 2014 di approvazione del Bilancio di previsione 2014, del Bilancio pluriennale 2014/2016 e della relazione revisionale e programmatica 2014/2016, dichiarata immediatamente esecutiva;

VISTA la deliberazione della G.M. n. 43 del 02/07/2014 di approvazione del P.E.G. 2014;

VISTO il decreto del Sindaco n. 3 in data 31/05/2005 di nomina dei responsabili dei servizi;

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui in parte dispositiva ;

PREMESSO che l'articolo 16 – comma 9 del D.P.R. 380/2001 e l'art. 6 della legge n. 10 del 1977, (i cui primi 4 commi sono stati sostituiti dall'articolo 37, comma 2, della legge n. 537 del 1993) demandano alle Regioni la determinazione del costo di costruzione degli edifici residenziali da applicare al rilascio dei permessi di costruire e alle denunce di inizio attività, con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata;

ATTESO che la Regione Autonoma della Sardegna ai sensi dell'art. 6 della legge n. 10/1977 e successive modificazioni aveva stabilito nell' anno 1999 in lire 328.750 (pari ad € 169,79) al metro

quadrato il costo di costruzione riferito al contributo afferente il costo di costruzione relativo al rilascio dei Permessi di Costruire e alle Denunce di Inizio Attività;

CONSIDERATO che successivamente a tale data non si è registrato alcun intervento regionale in merito;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 48 del 7 aprile 2009 con la quale si è provveduto autonomamente all'aggiornamento del predetto costo di costruzione per l'anno 2009, come recita il comma 9 dell'art.16 del D.P.R. 380/200, stabilendone il costo a mq. in € 250,04, utilizzando l'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica a quella data;

ATTESO che in assenza di determinazioni in merito della Regione Autonoma della Sardegna il costo di costruzione degli edifici residenziali è aggiornato annualmente ed autonomamente dal Comune in ragione dell'intervenuta variazione del costo di costruzione accertata dall' ISTAT;

RITENUTO opportuno, altresì, di prendere come base di riferimento per il calcolo dell'aggiornamento del costo di costruzione il mese di giugno 2009;

VERIFICATO sul sito Internet dell'Osservatorio ISTAT l'intervenuta variazione dell'indice per il calcolo del costo di costruzione dei fabbricati residenziali nei periodi intercorrenti tra il mese di giugno 2009 ed il mese di giugno 2013 è stata rilevata rispettivamente secondo gli indici di seguito riportati per cui il costo di costruzione base risulta aggiornato al 31/12/2014 ad € 269,98 al metro quadrato ricavato dal seguente prospetto, da applicarsi a far data dal 1° gennaio 2015:

indice giugno 2008 = € 133,00 – indice giugno 2009= 111,60

coefficiente di raccordo tra base 2005 e base 2000=1,186

giugno 2009: € 250,04x111,60/133,00x1,186=**Euro 248,83 (per il 2010)**

indice giugno 2009 = 111,60 – indice giugno 2010 = 113,60

giugno 2010 = € 248,83x 113,60/111,60 =**Euro 253,29 (per il 2011)**

indice giugno 2010 = 113,60 – indice giugno 2011 = 117,80

giugno 2011 = € 253,29x 117,80/113,60 =**Euro 262,65 (per il 2012)**

indice giugno 2011 = 117,80 – indice giugno 2012 = 120,40

giugno 2012 = € 262,65x120,40/117,80 =**Euro 268,45 (per il 2013)**

coefficiente di raccordo tra base 2005 e base 2010 = 1,133

indice giugno 2012 = 105,50 – indice giugno 2013 = 106,01

Costo di costruzione 2014 = € 268,45x106,10/105,50=269,98

Il nuovo costo di costruzione aggiornato con coefficienti ISTAT (riferimento giugno 2008 – giugno 2013) valido e da applicarsi dal 1° gennaio 2015 risulta pari ad **€ 269,98/mq.**:

DATO ATTO che contrariamente a quanto accaduto in altre occasioni nelle quali è stato introdotto il coefficiente di raccordo (con riparametrazione della base = 100) è stata la stessa ISTAT ad aver determinato l'indice già "rettificato" del giugno 2012=105,50 per cui il calcolo è stato impostato a prescindere dal coefficiente di raccordo tra base 2005 e base 2010, utilizzando direttamente i due indici ISTAT giugno 2013=106,10 e giugno 2012=105,50 con il risultato di euro 269,98/mq.;

RITENUTO, pertanto, che a far data dal 1° gennaio 2015 il costo di costruzione base sul quale calcolare la pertinente quota di costruzione di edifici residenziali è stabilito in euro 269,98 al metro quadro, come risulta dalla tabella di calcolo sopra riportata;

DATO ATO che la presente determinazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell'art.49 del D. L.vo n.267/2000 e che pertanto non si rende necessario il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile di Ragioneria;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n.136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA la L. n. 190 del 06.11.2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed alla illegalità nella Pubblica Amministrazione;

DATO ATTO che, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, ai Titolari di Posizioni Organizzative, ai

Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

VISTO l'art.18 del D.L. 22 giugno 2012, n.83 convertito in Legge 7 agosto 2012, n.134;

VISTO il vigente T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs n° 267 del 18/08/2000;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;

VISTO l'art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n°102 del 03/08/2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA

DI AGGIORNARE, per le ragioni precise in premessa, ai sensi dell'art. 16 – comma 9 del D.P.R. 380/2001 e successive modificazioni e dell'art. 6 della legge n. 10/1977, il costo di costruzione degli edifici residenziali per l'anno 2015 sulla base delle rilevazioni ISTAT intercorse tra il mese di giugno 2008 ed il mese di giugno 2013, riportandolo da € 250,04 al metro quadrato ad € 269,98 al metro quadrato, come risultato dalla tabella di calcolo sopra riportata;

DI DARE ATTO che il costo di costruzione base sul quale calcolare la pertinente quota di contributo di costruzione resta stabilito in € 269,98 e trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino a nuovo aggiornamento;

DI DARE ATTO che la presente determinazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell'art.49 del D. L.vo n.267/2000 e che pertanto non si rende necessario il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile di Ragioneria;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio e sul sito Internet istituzionale del Comune.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA
Geom. Salvatore Lobina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio *on-line* del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 27/01/2015

Ussassai, 27/01/2015

L'Addetto alle Pubblicazioni:
Rag. Roberta Guaraldo